

# **TI\_GERICHTE 35.2023.85 vom 28. März 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-03-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2023.85](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2023.85)

FR: TI\_GERICHTE 35.2023.85 du 28 mars 2024

IT: TI\_GERICHTE 35.2023.85 del 28 marzo 2024

## **Regeste**

Sentenza federale di rinvio. Disposto complemento della perizia amministrativa. Determinazione del momento in cui è stato raggiunto status quo sine. Determinazione diritto a ripetibili nella procedura di opposizione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Hängt nach der von Ihnen im Zusatzbericht vom 25.7.2022 zitierten medizinischen Lehrmeinung das Erreichen des Status quo sine innerhalb von sechs Monaten nach dem Unfall von einer rechtzeitigen Diagnose des Ulna-Impaction Syndroms, bzw. von der Anwendung geeigneter konservativer Therapien ab oder nicht?

### **E. 2**

Wenn ja, hatte im vorliegenden Fall die Tatsache, dass das Ulna-Impaction Syndrom erst am 9. November 2020 diagnostiziert wurde, Auswirkungen auf den Zeitpunkt, zu dem der Status quo sine erreicht wurde? Wenn ja, geben Sie bitte an, welche Folgen dies hatte (wiederum unter dem Gesichtspunkt des Erreichens des Status quo sine ).

### **E. 2.15**

Visto l'esito del ricorso, l'istituto assicuratore resistente verserà all'assicurata, rappresentata da un avvocato, l'importo fr. 3'000 (IVA inclusa) a titolo d'indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante, STF 9C\_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C\_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C\_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; 9C\_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3). 2.16. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese. Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des

assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

### E. 3

Immer im Falle einer positiven Antwort, kann die Behandlung, der RI 1 im Zeitraum von Oktober 2019 bis April 2020 unterzogen wurde (Verwendung einer Intrinsic-Plus-Schiene und Durchführung von Ergotherapie), als angemessen für die Behandlung des Ulna-Impaction Syndroms angesehen werden oder nicht? Bitte beschreiben Sie die Folgen (immer unter dem Gesichtspunkt der Erreichung des Status quo sine) sowohl für die Hypothese, dass die Behandlung angemessen war, als auch für die Hypothese, dass sie nicht angemessen war. Die Behandlung im besagten Zeitraum bezog sich auf die Fingerfrakturen der Grundglieder Dig. IV und V der rechten Hand. Die konsequente Anwendung in einer Intrinsic plus Schiene impliziert neben der Ruhigstellung der Finger auch eine Immobilisation des Handgelenks. Damit wäre die initiale Therapie für ein Ulna-Impaction Syndroms zumindest für 4 von 6 Wochen adäquat gewesen. Die Angemessenheit der anschließenden Ergotherapie kann aufgrund der Aktenlage nicht beurteilt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass primär die Fingerverletzungen adressiert wurden, bevor die Ergotherapie wegen der Pandemie ausgesetzt wurde, zumal im Behandlungszeitraum von Oktober 2019 bis April 2020 nie eine Diagnose bezüglich Handgelenksbeschwerden gestellt oder solche Beschwerden dokumentiert wurden. Damit ist in dieser Zeitspanne bis auf die 4 wöchige Ruhigstellung nicht von einer adäquaten Therapie für ein Ulna-Impaction Syndrom auszugehen. Letztendlich bleibt zu erwähnen, dass 25% der konservativ behandelten Patienten keine ausreichende Besserung der Symptome erfahren." (doc. VII)

2.9. A titolo di osservazioni sul referto degli specialisti turgoviesi, il 17 gennaio 2024, l'CO 1 ha trasmesso al TCA l'apprezzamento 10 gennaio 2024 del dott. \_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, il quale aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie nel marzo 2022, prendendo posizione sulla perizia elaborata dal dott. \_\_\_\_\_, rispettivamente sulle obiezioni sollevate al riguardo dalla rappresentante dell'assicurata, a loro volta ispirate al parere del medico curante specialista, PD dott. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 225). Con il documento in questione, il medico fiduciario ha osservato, riferendosi essenzialmente a quanto era stato refertato dal chirurgo della mano dott. \_\_\_\_\_ a margine delle consultazioni del 18 dicembre 2019 e del 15 gennaio 2020, che a tre mesi di distanza dal trauma, la ricorrente non accusava più disturbi, tanto da poter riprendere (il 20 gennaio 2020) a lavorare. A quel momento, l'assicurata sarebbe guarita completamente dalle conseguenze infortunistiche. Di conseguenza, sempre secondo il dott. \_\_\_\_\_, se ella ha lamentato dolori al polso destro che l'hanno costretta ad interrompere di nuovo il lavoro (il 6 aprile 2020), ciò sarebbe da imputare alla ripresa dell'attività lavorativa nel gennaio 2020 e non al sinistro del 22 ottobre 2019. Questa quindi la sua conclusione: " (...) Dopo aver nuovamente preso atto della terapia iniziale eseguita, dei disturbi dichiarati dall'assicurata e delle valutazioni peritali specialistiche, dobbiamo dichiarare che, con probabilità preponderante, i disturbi accusati dall'assicurata che hanno reso necessaria un'incapacità lavorativa a partire dal 6 aprile, con probabilità preponderante, non possono essere messi in nesso causale con l'infortunio del 22 ottobre 2019. La presunta sindrome da impatto ulno-carpale traumatizzata può essere presunta ma non può essere provata dagli accertamenti iniziali. Secondo i criteri specialistici di chirurgia della mano e anche dai rapporti clinici possiamo però riscontrare una terapia adeguata eseguita all'inizio per le fratture alle falangi e anche per la presunta sindrome da impatto ulno-carpale traumatizzata. Quindi, a tre mesi di distanza dall'infortunio si può riscontrare una guarigione completa del polso destro. Senza la presenza di ulteriori lesioni strutturali

oggettivabili al polso, i disturbi comparsi dopo la ripresa del lavoro non possono più essere messi, con probabilità preponderante, in nesso causale con l'infortunio subito." (doc. XII 1) Da parte sua, l'avv. RA 2 ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni: "(...)" L'alta Corte ha altresì stabilito, in modo vincolante, che in concreto l'infortunio del 22 ottobre 2019 ha comportato un peggioramento temporaneo del preesistente stato morboso di ulna plus (cons. 5.2) e che tale sindrome si è manifestata, con verosimiglianza preponderante, già prima del 6 aprile 2020 (cons. 5.2.1). Resta da stabilire fino a quando l'infortunio abbia effettivamente giocato un ruolo causale con i disturbi al polso destro. A tal proposito, le osservazioni del 22 dicembre 2023 chiariscono definitivamente la questione. Come riportato sopra, i periti esterni hanno affermato che per il raggiungimento dello status quo ante occorre tener conto di 6 mesi di terapia conservativa dal momento della diagnosi. Essi hanno stabilito che l'avvio di un tale terapia è fondamentale nel processo di guarigione e che in concreto, tra l'infortunio e la diagnosi di ulna plus non è stata eseguita un'adeguata terapia conservativa e non è quindi stato raggiunto uno status quo sine. Sempre secondo i periti, dopo la diagnosi del 9 novembre 2020 è stata prescritta un'appropriata terapia operativa, svolta il 18 novembre 2020, che ha portato alla scomparsa dei sintomi in un arco di tempo regolare, ossia il 10 giugno 2021. Le terapie a cui è stata sottoposta l'assicurata e le tempistiche di guarigione rientrano quindi nel normale decorso clinico. Ciò a maggior ragione ritenuto che, come sottolineato anche dai periti esterni, il 25% dei pazienti sottoposti a terapia conservativa non riscontra miglioramenti, cosicché si rende necessaria una terapia operativa, come in concreto. Ne consegue che il 10 giugno 2021 è stato raggiunto lo status quo ante con la ripresa della capacità lavorativa. Le considerazioni dei periti esterni permettono di concludere che, secondo l'evoluzione ordinaria, prima di tale data non è stato raggiunto uno status quo sine. (...)" (doc. XIII)

2.10. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C\_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti. Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all'amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l'affidabilità (cfr. STF 8C\_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi menzionata). Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell'8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b). 2.11. Nella concreta evenienza, il TCA constata innanzitutto che, chiamati a pronunciarsi sugli aspetti problematici evidenziati dal TF nel suo giudizio di rinvio, che sono stati sintetizzati nei quesiti sottoposti loro da questa Corte, i dottori Scholtes e Fischer hanno chiarito che il raggiungimento dello status quo sine entro un periodo di 6 mesi, postulato dalla dottrina medica in caso di traumatizzazione di un'ulna plus, dipende dall'applicazione di una terapia conservativa successiva alla formulazione della relativa diagnosi. Tale terapia consiste nell'immobilizzazione del polso per 6 settimane, seguita da una fisioterapia di ulteriori 6 settimane e da un adeguamento delle abitudini quotidiane ai disturbi. La visita di controllo ha luogo dopo 24 settimane. D'altro canto, essi hanno rilevato che in concreto il fatto che la diagnosi di ulna plus sia stata posta soltanto all'inizio di novembre 2020, ha ritardato anche l'inizio della relativa terapia, la quale è di fatto consistita nell'intervento chirurgico compiuto in data 18 novembre 2020 che ha portato la sparizione dei disturbi in tempi regolari. A loro avviso, quindi, sino all'operazione in questione non si può ritenere che lo status quo sine fosse stato raggiunto, posto che sino al momento in cui l'ulna plus è stata diagnosticata (9 novembre 2020) non era stata disposta alcuna adeguata terapia. Infine, gli specialisti turgoviesi hanno spiegato le ragioni per le quali le terapie applicate a seguito delle note fratture alle dita (immobilizzazione delle dita e del polso + ergoterapia), non possono essere considerate adeguate per la cura di una sindrome da impatto ulnare, precisando pure che il 25% dei pazienti trattati con terapie conservative non ottiene un sufficiente miglioramento della sintomatologia (cfr. doc. VII). Tutto ben considerato, il TCA ritiene che gli specialisti della Clinica di chirurgia della mano dell'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, a suo tempo incaricati dall'CO 1 di periziare l'assicurata, abbiano debitamente chiarito, fornendo una convincente motivazione, gli aspetti che erano stati giudicati problematici dalla Corte federale. Pertanto, la loro valutazione può validamente servire da fondamento al presente giudizio. I periti amministrativi hanno dunque condiviso il parere che era stato espresso dal medico curante specialista dell'insorgente, PD dott. \_\_\_\_\_, nel suo rapporto datato 12

febbraio 2022, così come lo ha rilevato anche il TF (STF 8C\_33/2023, p. 7). Secondo questo Tribunale, l'apprezzamento 10 gennaio 2024 del medico fiduciario dell'assicuratore resistente (cfr. supra, consid. 2.9.), non solleva indizi concreti suscettibili di generare dei dubbi circa la correttezza delle conclusioni alle quali sono pervenuti gli esperti amministrativi. In particolare, il dott. \_\_\_\_\_ non può essere seguito laddove cerca di mettere in dubbio la circostanza che la ricorrente nella caduta del 21 ottobre 2019 abbia traumatizzato, non soltanto le dita della mano destra, fratturandole, ma pure il polso. In questo senso, va sottolineato come la Corte federale abbia giudicato accertato che l'infortunio in discussione ha peggiorato il preesistente stato del polso destro, caratterizzato dalla presenza di un'ulna plus, facendo capo all'opinione espressa dal dott. \_\_\_\_\_ (cfr. STF 8C\_33/2023, p. 9: "Come si è visto (cfr. consid. 4.1 supra), il Dr. med. \_\_\_\_\_ ha concluso che la preesistente sindrome da impatto ulnare della ricorrente, asintomatica prima dell'infortunio, è stata effettivamente traumatizzata dalla caduta dell'ottobre 2019, diventando così sintomatica, sicché l'infortunio costituiva, con verosimiglianza preponderante, la causa dei dolori ulnari in oggetto." – il corsivo è del redattore). I fatti già accertati dal Tribunale federale non possono essere rimessi in discussione. Alla luce di tutto quanto precede, tenuto conto delle precisazioni che sono state fornite in corso di causa dai dottori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, specialisti proprio nella materia che qui interessa, e in particolare di quella secondo la quale il raggiungimento dello status quo sine è dipeso direttamente dalla messa in atto di adeguate terapie (in concreto, attuate soltanto con l'intervento chirurgico del 18 novembre 2020), occorre ritenere dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che i disturbi al polso destro denunciati da RI 1 hanno costituito sino al 10 giugno 2021 una conseguenza naturale (e adeguata) dell'evento assicurato. Di conseguenza, l'CO 1 è tenuto a riconoscere il proprio obbligo a prestazioni sino a tale data. La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l'assicuratore convenuto aveva posto fine dal 22 aprile 2020 alle prestazioni dipendenti dall'evento infortunistico del 22 ottobre 2019, deve pertanto essere annullata. 2.12. In concreto, deve ancora essere esaminato se l'assicurata ha diritto a un'indennità per ripetibili nella procedura di opposizione, oppure no. L'art. 52 cpv. 3 LPGA recita che nella procedura d'opposizione non vengono di regola accordate ripetibili. Si pone quindi la questione di sapere a quali condizioni è possibile derogare al principio posto dalla disposizione appena citata e se in concreto è data una simile situazione eccezionale. La giurisprudenza federale ha stabilito che l'opponente che, in caso di soccombenza, avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente (DTF 140 V 116 consid. 3.3; 132 V 200 consid. 4.1; 130 V 570 consid. 2.2). D'altro canto, la Corte federale ha lasciato aperta per lungo tempo la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o difficoltà particolari (cfr. DTF 130 V 570 consid. 2.3; STF 9C\_740/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 3.1). Nella sentenza 9C\_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2, il TF ha tuttavia chiarito la questione. L'Alta Corte ha innanzitutto rilevato che l'attribuzione di un'indennità per ripetibili alla parte vincente non si fonda né sui principi generali del diritto né sulle garanzie costituzionali di procedura. È quindi soltanto il diritto procedurale applicabile al caso di specie ad essere determinante in proposito. In seguito, interpretando il tenore letterale dell'art. 52 cpv. 3 LPGA e tenuto conto della genesi di tale disposizione, il TF ha stabilito che il legislatore ha considerato che l'attribuzione di ripetibili nella procedura d'opposizione è ammissibile in una sola eventualità ("lediglich unter einer Bedingung") ossia quella in cui l'opponente

che non dispone dei mezzi finanziari sufficienti a coprire le spese legali risulta vincente in una procedura di opposizione in cui avrebbe avuto diritto al gratuito patrocinio in caso di soccombenza. Esso ha quindi precisato di essere vincolato alla scelta del legislatore federale, come lo sono le altre autorità chiamate ad applicare la disposizione in questione. Ciò comporta che l'eventualità di un'assegnazione di ripetibili per delle ragioni formali, ad esempio nel caso in cui l'opposizione sia stata provocata da una motivazione colpevolmente contraria al diritto, non entra in linea di conto (cfr. pure U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 4. ed. 2020, n. 85 ad art. 52). Stante quanto precede, in concreto, all'assicurata potrebbe venir riconosciuta un'indennità per ripetibili nella procedura di opposizione soltanto nell'eventualità in cui ella avrebbe avuto diritto al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA, nel caso in cui fosse risultata soccombente.

2.13. L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito. Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione (cfr. SVR 2004 EL n. 4). Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione " se le circostanze lo esigono ", anziché quella " se le circostanze lo giustificano ", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965). Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 34 ad art. 37). La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria, il cui adempimento nella procedura amministrativa deve però essere valutato con particolare rigore (Kieser, op. cit., n. 31 ad art. 37). Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole. Trattandosi in particolare della necessità di patrocinio da parte di un avvocato, essa dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest'ultimo, ad esempio, non dev'essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un'ingerenza particolarmente grave nella posizione giuridica dell'indigente, è di regola data la necessità di patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui, oltre alla relativa complessità della fattispecie, si aggiungono anche delle difficoltà di ordine fattuale e di diritto che non possono essere risolte dal richiedente stesso (" Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.", cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; 119 Ia 265) oppure se l'assistenza da parte di rappresentanti d'associazioni, di assistenti sociali oppure ancora di specialisti o di rappresentanti attivi in seno a istituzioni sociali, non può essere presa in considerazione (" E ine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil

schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt ” ; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). Nella STF 8C\_931/2015 del 23 febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV n. 17, la Corte federale ha ricordato che, nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel caso in esame, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente patrocinio da parte di un mandatario che non fosse avvocato, sarebbe stato nel complesso oggettivamente possibile ed esigibile, ragione per la quale il patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3). In una sentenza 8C\_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV n. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342, il TF ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che era stato ferito durante il lavoro. L’Ufficio AI, dopo aver acquisito documentazione medica e una perizia, aveva dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura amministrativa, l’Alta Corte ha rilevato che per riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche. Nel caso di specie, non si poteva parlare di caso complesso anche se si era trattato di applicare la prassi relativa ai disturbi somatoformi. Il TF ha sottolineato che se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa nella quale si discute una perizia medica, ciò che sarebbe contrario all’art. 37 cpv. 4 LPGA quale norma d’eccezione. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2 non pubblicato; in questo senso, si veda pure la STF 8C\_397/2023 del 19 febbraio 2024, in cui la Corte federale ha negato la necessità di patrocinio da parte di un avvocato, per il motivo che sarebbe bastata un’assistenza da parte di specialisti o di rappresentanti attivi in istituzioni sociali oppure da parte di servizi di consulenza giuridica gratuita. In quella pronunzia, il TF ha in particolare sottolineato che, per prassi, la necessità di un patrocinio legale viene di principio negata quando si tratta di valutare una perizia medica, ciò che è generalmente più complesso rispetto alla valutazione di rapporti elaborati da medici interni all’amministrazione [in quel caso, gli apprezzamenti del SMR] ). 2.14. In concreto, in corso di causa, il TCA ha chiesto all’amministrazione di chiarire la propria posizione “... a proposito della richiesta dell’avv. RA 2 volta all’assegnazione di un’indennità per ripetibili per la procedura di opposizione, e ciò alla luce delle condizioni poste dalla pertinente giurisprudenza federale (...). (doc. XX). In data 29 febbraio 2024, l’CO 1 ha comunicato quanto segue: " L’CO 1 non ha potuto esprimersi in merito alla richiesta tendente al gratuito patrocinio, e non volta all’assegnazione di ripetibili per la procedura di opposizione, fermo restando che l’opposizione è stata respinta, in quanto a tutt’oggi l’avv. RA 2 non le ha ancora trasmesso la presa di posizione dell’\_\_\_\_\_. L’CO 1 rinvia alla sentenza parzialmente pubblicata nel RAMI 2000, pag. 91, consid. 3a e dalla quale si evince che l’appartenenza a un sindacato non esclude la concessione al gratuito patrocinio. Per potere esaminare le premesse è necessario conoscere le intenzioni del sindacato per ogni singolo caso concreto.” (doc. XXI). Con osservazioni dell’11 marzo 2024, la patrocinatrice dell’insorgente si è in particolare espressa nei seguenti termini: " (...) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’opponente che, in caso di soccombenza, avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza giudiziaria, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. DTF 130 V 570). In concreto, con l’istanza di gratuito

patrocinio di fronte all'assicurazione e con il ricorso l'assicurata ha comprovato la sua indigenza e le possibilità di successo della domanda. L'assicurata è affiliata al \_\_\_\_\_, che non era però disposto a metterle a disposizione un legale. Essa si è pertanto rivolta alla scrivente legale senza partecipazione alle spese da parte del sindacato ed è ancora in attesa di una conferma scritta in tal senso da parte di quest'ultimo. La complessità giuridica della questione ha imposto l'intervento della scrivente legale già in fase di accertamento dei fatti, con l'allestimento delle domande peritali, che si sono poi rivelate determinanti (cfr. STF 8C\_33/2023, cons. 5.2.2.3), nonché in fase di opposizione, poi rivelatasi pienamente fondata. In tali circostanze, il sindacato non avrebbe potuto assistere debitamente l'assicurata. Quest'ultima potrebbe quindi beneficiare del gratuito patrocinio in caso di soccombente. Ne consegue che, in virtù delle citate giurisprudenze, essa ha diritto alle ripetibili in caso di successo. (...).” (doc. XXIII) L'avv. RA 2 ha pure prodotto una comunicazione e-mail del \_\_\_\_\_, il cui tenore è il seguente: "(...) Come già confermato telefonicamente, avevamo già comunicato alla signora RI 1 che avremmo potuto prendere a carico il caso. Difatti, già l'avevamo informata sulla documentazione necessaria per iniziare la pratica (si specifica che erano informazioni preliminari e non era stato firmato alcun mandato). In seguito, abbiamo saputo che si era rivolta appunto ad un legale. Si specifica altresì che tali vertenze vengono gestite internamente e non viene messo a disposizione gratuitamente alcun legale esterno.” (doc. XXIV 1) Queste segnatamente le considerazioni che l'assicuratore convenuto ha enunciato in data 15 marzo 2024: "(...) dal mail del 12.3.2024 risulta che l'\_\_\_\_\_ era disposto ad assumere il caso ma che l'assicurata ha preferito rivolgersi ad un legale. Tenuto conto dell'oggetto del litigio – essenzialmente medico e monodisciplinare – l'\_\_\_\_\_, che peraltro vanta una lunga esperienza in materia LAINF, avrebbe potuto difendere gli interessi dell'assicurata a titolo gratuito. Il ricorso ad un avvocato in procedura di opposizione non era necessario. (...)" (doc. XXVI) Tutto ben considerato, questa Corte ritiene di poter condividere la posizione dell'istituto assicuratore resistente, nel senso che, in concreto, non era data la necessità di farsi rappresentare da un avvocato nella procedura di opposizione. Innanzitutto, occorre constatare che il \_\_\_\_\_, al quale la ricorrente si era inizialmente rivolta e al quale era affiliata, aveva dichiarato la propria disponibilità ad assisterla gratuitamente dinanzi all'amministrazione. L'assicurata ha finalmente preferito rivolgersi a un legale esterno (doc. XXIV 1). D'altro canto, l'avv. RA 2 non può essere seguita laddove fa valere che, vista la complessità della procedura, “ il sindacato non avrebbe potuto assistere debitamente l'assicurata “ (doc. XXIII). Al riguardo, va osservato che il \_\_\_\_\_ patrocina regolarmente assicurati in procedure riguardanti le assicurazioni sociali, segnatamente in materia LAINF, anche davanti al TCA e al TF, motivo per cui gli va riconosciuta una solida esperienza in quel campo. Non può inoltre essere ignorato che i principali sindacati dispongono al loro interno di giuristi, i quali avrebbero potuto assistere convenientemente l'insorgente. Infine, così come ha pertinentemente sottolineato l'CO 1, in concreto era litigiosa una questione di natura meramente medica (raggiungimento dello status quo sine a margine dell'evento traumatico del 22 ottobre 2019), finalmente risolta in base a una perizia specialistica. Ora, considerato che, qualora fosse risultata soccombente, l'assicurata non avrebbe avuto diritto al gratuito patrocinio giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGa, ciò comporta, in ossequio alla giurisprudenza federale citata in precedenza, che non le può neppure essere assegnata un'indennità per ripetibili nella procedura di opposizione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.